**Risposta: POSTA CERTIFICATA: DIRPUBBLICA: Istanza di riesame ex art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 33/2013 avverso il provvedimento di integrale diniego e rigetto dell'accesso civico generalizzato emesso dalla Direzione Provinciale INPS di Caserta in data 27 agosto 2026 (Prot. INPS.2000.27/08/2026.0639629), relativo alla documentazione sul benessere organizzativo e alla sezione del DVR sullo Stress Lavoro-Correlato. [INPS.0029.09/10/2026.0002671]**




**Da** **rpct@postacert.inps.gov.it** <rpct@postacert.inps.gov.it>
**A** **dirpubblica@pec.it** <dirpubblica@pec.it>
**Cc** **direzione.provinciale.caserta@postacert.inps.gov.it** <direzione.provinciale.caserta@postacert.inps.gov.it>
**Data** venerdì 9 ottobre 2026 - 14:10

**Il giorno 09/10/2026 alle ore 14:10:58 (+0200)Identificativo messaggio: jpec13219.20261009141058.82594.7001.1.1@pec.aruba.it**

Con riferimento all'istanza di riesame presentata ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, avverso il provvedimento di diniego adottato dalla Direzione provinciale INPS di Caserta in data 27 agosto 2026, e pervenuta a questo Responsabile in data 24 settembre u.s., si rappresenta quanto segue.

Con riguardo alla documentazione relativa al benessere organizzativo e al clima lavorativo, gli approfondimenti istruttori effettuati presso le competenti strutture dell'Istituto hanno confermato che, per le annualità 2023, 2024 e 2025, non risultano formati né detenuti relazioni finali, report di sintesi, documenti conclusivi o piani di miglioramento riferibili esclusivamente alla Direzione provinciale di Caserta. L'accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti già esistenti e detenuti dall'Amministrazione e non comporta l'obbligo di elaborare nuovi documenti o di procedere ad aggregazioni o rielaborazioni di dati. La richiesta, per tale parte, non può pertanto essere accolta per oggettiva indisponibilità della documentazione richiesta.

Quanto alla richiesta di copia della sezione del Documento di Valutazione dei Rischi relativa alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, restano ferme le ragioni ostative già rappresentate nel provvedimento oggetto di riesame. La sezione richiesta contiene informazioni desunte anche da indicatori riferiti a specifiche articolazioni organizzative e a gruppi omogenei di lavoratori che, nel contesto circoscritto della sede, sono idonee a consentire l'identificazione indiretta degli interessati e a rivelare informazioni afferenti alla loro salute. La relativa divulgazione

determinerebbe, pertanto, un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 33/2013, tenuto conto delle garanzie rafforzate previste dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-septies del d.lgs. n. 196/2003.

Un accesso parziale mediante oscuramento, non risulta altresì percorribile, poiché la metodologia, gli esiti della rilevazione e le eventuali misure correttive sono strettamente correlati ai singoli gruppi omogenei e alle specifiche articolazioni organizzative. L'eliminazione delle informazioni riservate priverebbe la parte residua di autonoma intelligibilità, mentre un'attività di ulteriore aggregazione o rielaborazione determinerebbe la formazione di un documento nuovo, non esigibile nell'ambito dell'accesso civico generalizzato.
Assume inoltre rilievo la disciplina speciale dettata dagli artt. 18 e 50 del d.lgs. n. 81/2008 in materia di consultazione e consegna del DVR al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tale disciplina, unitamente all'orientamento giurisprudenziale richiamato nel provvedimento originario, conferma la particolare natura del documento, afferente alla gestione del rapporto di lavoro e agli obblighi datoriali di tutela della salute e della sicurezza, e impone una rigorosa valutazione degli interessi coinvolti, senza che possa predicarsene una libera e indiscriminata accessibilità.
Per le motivazioni sopra esposte, l'istanza di riesame non può essere accolta ed è integralmente confermato il diniego adottato dalla Direzione provinciale INPS di Caserta con provvedimento prot. INPS.2000.27/08/2026.0639629.

Avverso il presente riscontro potrà essere proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013.

Cordialmente,
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Giorgio Fiorino

---
Questo è un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviato dall'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale). Per rispondere a questo messaggio è necessario disporre di una casella di Posta Elettronica Certificata. Eventuali messaggi inviati a indirizzi PEC dell'INPS da caselle di posta elettronica ordinaria (non certificata) verranno rifiutati dal sistema.
---
***** TESTO ORIGINALE *****